

Gazzetta ufficiale

C 382

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
12 dicembre 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 382/01	Comunicazione della Commissione — Controvalori in kune croate delle soglie delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE a partire dal 1° luglio 2013 ⁽¹⁾	1
2012/C 382/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6779 — Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman) ⁽¹⁾	2
2012/C 382/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6770 — American Securities/Metaldyne) ⁽¹⁾	2
2012/C 382/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	3
2012/C 382/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6759 — LBO France Gestion/Blue Holding Luxembourg) ⁽¹⁾	6

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 382/06	Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2012, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	7
---------------	---	---

Commissione europea

2012/C 382/07	Tassi di cambio dell'euro	8
2012/C 382/08	Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi	9
2012/C 382/09	Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame	11

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 382/10	Avviso di scadenza di alcune misure antidumping	12
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 382/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6695 — Azoty Tarnów/Zakłady Azotowe Puławy) ⁽¹⁾	13
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Controvalori in kune croate delle soglie delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE a partire dal 1° luglio 2013***(Testo rilevante ai fini del SEE)**(2012/C 382/01)*

A partire dal 1° luglio 2013 i controvalori in kune croate delle soglie delle direttive 2004/17/CE ⁽¹⁾, 2004/18/CE ⁽²⁾ e 2009/81/CE ⁽³⁾ sono i seguenti:

EUR	HRK
80 000	586 280
130 000	952 705
200 000	1 465 700
400 000	2 931 400
1 000 000	7 328 500
5 000 000	36 642 500

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽³⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6779 — Barclays/Goldman Sachs/TPG/Gardman)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 382/02)

In data 5 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6779. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6770 — American Securities/Metaldyne)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 382/03)

In data 5 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6770. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 382/04)

Data di adozione della decisione	27.6.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33449 (12/N)	
Stato membro	Estonia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamine üleminekuperioodil elektrienergiat tootvate käitiste moderniseerimiseks	
Base giuridica	—	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Altro — Free CO ₂ allowances	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 371 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	1.1.2013-31.12.2019	
Settore economico	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Keskonnaministeerium	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	31.7.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33823 (12/N)	
Stato membro	Finlandia	
Regione	Åland	Zone non assistite
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Stöd för byggnad av likströmskabel	
Base giuridica	Budgeten för landskapet Åland år 2012–2014	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Kraftnät Åland AB
Obiettivo	Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	
Forma dell'aiuto	Altro, sovvenzione diretta, garanzia — Direct grant, State guarantee and capital injection	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 60,70 milioni di EUR	
Intensità	48,60 %	
Durata	—	
Settore economico	Trasmissione di energia elettrica	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22140 Mariehamn SUOMI/FINLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	26.10.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35250 (12/N)	
Stato membro	Polonia	
Regione	Kujawsko-Pomorskie	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Atos IT Services Sp. z o.o.	
Base giuridica	<p>— Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Atos IT Services Sp. z o.o.</p> <p>— „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.</p>	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Atos IT Services Sp. z o.o.
Obiettivo	Sviluppo regionale, occupazione	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 2,16 milioni di PLN	
Intensità	4,08 %	
Durata	31.12.2012-31.12.2014	
Settore economico	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa POLSKA/POLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6759 — LBO France Gestion/Blue Holding Luxembourg)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 382/05)

In data 6 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6759. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2012

relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale

(2012/C 382/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 ⁽¹⁾,

viste le tre candidature per i rappresentanti dei datori di lavoro presentate al Consiglio dalla Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) con decisione del 16 luglio 2012 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. Tuttavia la decisione non includeva tutti i membri da nominare.

DECIDE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2015:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI
LAVORO

Portogallo	Sig.ra Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES
Slovacchia	Sig. Martin HOSTAK
Regno Unito	Sig.ra Kate LING

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012

Per il Consiglio
Il presidente
G. DEMOSTHENOUS

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 228 del 31.7.2012, pag. 3.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 dicembre 2012

(2012/C 382/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2993	AUD	dollari australiani	1,2381
JPY	yen giapponesi	107,11	CAD	dollari canadesi	1,2820
DKK	corone danesi	7,4593	HKD	dollari di Hong Kong	10,0697
GBP	sterline inglesi	0,80740	NZD	dollari neozelandesi	1,5515
SEK	corone svedesi	8,6449	SGD	dollari di Singapore	1,5868
CHF	franchi svizzeri	1,2115	KRW	won sudcoreani	1 397,72
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,2800
NOK	corone norvegesi	7,3375	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1157
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5245
CZK	corone ceche	25,290	IDR	rupia indonesiana	12 519,24
HUF	fiorini ungheresi	282,14	MYR	ringgit malese	3,9720
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,091
LVL	lats lettoni	0,6961	RUB	rublo russo	39,8650
PLN	zloty polacchi	4,0921	THB	baht thailandese	39,785
RON	leu rumeni	4,5443	BRL	real brasiliano	2,6951
TRY	lire turche	2,3173	MXN	peso messicano	16,6090
			INR	rupia indiana	70,5130

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi

(2012/C 382/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2007/623/CE ⁽¹⁾ la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (di seguito denominato «il gruppo»), con un mandato di tre anni.
- (2) Con decisione della Commissione del 17 agosto 2010 (2010/C 223/03) ⁽²⁾ il mandato del gruppo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 per sfruttare in pieno i potenziali risparmi consentiti dal Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, che sarà completato entro la fine del 2012.
- (3) La relazione del gruppo del novembre 2011 sulle migliori pratiche applicate dagli Stati membri per attuare la normativa dell'UE con il minor onere amministrativo ha indicato che esiste un ampio margine per aiutare le amministrazioni pubbliche degli Stati membri ad attuare tale normativa in maniera più efficace.
- (4) La riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della legislazione, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), sono priorità per la Commissione ⁽³⁾.
- (5) Occorre pertanto prorogare di conseguenza il mandato del gruppo e dei suoi membri.
- (6) È opportuno che il gruppo continui a cooperare strettamente con le parti interessate esterne e con i servizi della Commissione e a organizzare con il vicesegretario generale e il presidente del comitato per la valutazione d'impatto scambi di opinioni e di esperienze strutturati e periodici,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2007/623/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Il gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi**

È istituito il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi con effetto a partire dal

31 agosto 2007. Dal 1° gennaio 2013 la denominazione ufficiale diventa “gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi” (di seguito denominato “il gruppo”).»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2***Compito**

Il gruppo è incaricato di consigliare la Commissione sugli oneri amministrativi imposti dalla normativa dell'UE alle imprese, soprattutto alle PMI e alle microimprese, sulla semplificazione degli atti legislativi dell'UE vigenti che si prestano ad una revisione e sulle modalità per rendere le amministrazioni pubbliche degli Stati membri più efficaci e più attente alle esigenze delle parti interessate, in particolare delle PMI, quando attuano la normativa dell'UE.

In particolare, il gruppo consiglia la Commissione:

- sulle misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi e alla semplificazione della normativa vigente, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese,
- sul programma modulato di semplificazione, concentrandosi sugli atti con un elevato potenziale di riduzione degli oneri amministrativi,
- basandosi sulle tabelle di marcia, in merito agli oneri amministrativi che l'applicazione della normativa dell'UE potrebbe comportare per le imprese, in particolare le PMI e le microimprese,
- sulle misure che possono essere adottate a livello nazionale per aiutare gli Stati membri ad applicare la normativa dell'UE adottata nel quadro del programma di riduzione degli oneri amministrativi nel modo meno gravoso,
- sulle misure che possono essere adottate a livello nazionale per rendere le amministrazioni più attente alle preoccupazioni delle PMI e alle esigenze e agli imperativi della crescita quando applicano la normativa dell'UE.

Il gruppo aiuta inoltre la Commissione a favorire l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo di proposte sulla semplificazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi.

Il mandato del gruppo è conferito fino al 31 ottobre 2014.»;

⁽¹⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 40.⁽²⁾ GU C 223 del 18.8.2010, pag. 6.⁽³⁾ COM(2011) 803 — Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese.

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa alla riduzione degli oneri amministrativi inutili che l'applicazione della normativa dell'UE comporta per le PMI, specialmente le microimprese, e sul suo programma modulato di semplificazione.»

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione nomina anzitutto il presidente del gruppo. In seguito il segretario generale nomina i membri del gruppo in consultazione con il presidente.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale o persone fisiche nominate per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate competenti nel settore della riduzione degli oneri amministrativi.»

c) il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«Il mandato dei membri del gruppo è prorogato fino al 31 ottobre 2014. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.»

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.»

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

I membri nominati in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate non rappresentano un interesse individuale.»

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I nomi delle persone fisiche nominate a titolo personale e delle persone fisiche che rappresentano un interesse sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e altri organismi analoghi della Commissione (di seguito denominato "il registro"). Inoltre, i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet del Segretariato generale della Commissione europea.»

g) il seguente paragrafo 8 è inserito dopo il paragrafo 7:

«8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.»

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione⁽¹⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti sulle attività svolte dal gruppo (ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione.»

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame

(2012/C 382/09)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ⁽¹⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2012 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 riguardano, per i contingenti 09.4212, 09.4214, 09.4217 e 09.4218, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽²⁾, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1° aprile al 30 giugno 2013, e figurano in allegato alla presente comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Numero del contingente	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2013 (in kg)
09.4212	17 362 420
09.4214	20 980 800
09.4217	11 252 000
09.4218	9 276 800

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2012/C 382/10)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili e taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili	Repubblica popolare cinese e Taiwan	Dazio anti-dumping	Regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1)	13.12.2012

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.

⁽¹⁾ GU C 127 dell'1.5.2012, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6695 — Azoty Tarnów/Zakłady Azotowe Puławy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 382/11)

1. In data 4 dicembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA («ATT», Polonia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Zakłady Azotowe «Puławy» SA («ZAP», Polonia) e relative controllate (il «gruppo ZAP»), attualmente controllate dallo Stato polacco, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ATT: produzione e vendita di fertilizzanti minerali, materie plastiche, oxo-alcoli, plastificanti e pigmenti,
- ZAP: produzione e vendita di fertilizzanti minerali e altri prodotti chimici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6695 — Azoty Tarnów/Zakłady Azotowe Puławy, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato al Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 1187/2012 della Commissione

(2012/C 382/12)

1. La posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

- Al-Qaeda;
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione,
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso,
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 5 dicembre 2012 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere il Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) all'elenco corrispondente. Il Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA
Tel. +1 2129632671
Fax +1 212963 1300 / 3778
E-mail: ombudsperson@un.org

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

Per ulteriori informazioni consultare <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1187/2012 ⁽¹⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽²⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1. congelamento di tutti i capitali e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente capitali e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate, o di destinarli a loro vantaggio [articolo 2 e articolo 2 bis ⁽³⁾], e
2. divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).
4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 ⁽⁴⁾ prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 1187/2012 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1187/2012 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽³⁾ L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

ALTRI ATTI

Commissione europea

2012/C 382/12

Avviso destinato al Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 1187/2012 della Commissione 14



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

